



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11	Dismissione azioni ACIAM S.p.A. e attivazione procedure per acquisto azioni ASM S.p.A.
Data 17-10-2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Fatto l'appello risultano:

PUCCI FRANCO	P	DE ANDREIS MARCO	P
FULVIMARI DANIELE	P	DI MADDALENA PASQUALE	A
FASCETTI LUIGI	P	DI LORETO LUCIANO	A
PARENZI SABRINA	P	FULVI ALESSANDRA	A
SEBASTIANI LORENA	A	FULVI GISELLA	A

Assegnati n° 10	Presenti n° 5
In carica n° 10	Assenti n° 5

Partecipano gli Assessori esterni:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pelosi Maurizio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MUZI MONICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l' art. 19 del D.L. 06/07/2012, n. 95 elenca e disciplina quelle che sono le funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- tra le funzioni fondamentali elencate dal richiamato articolo è compresa anche "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";
- l'art. 198 del D.Lgs 152/2006 in merito alla gestione dei rifiuti prevede che: "i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento";
- l'art. 17, comma 1 della L.R. Abruzzo n. 36/2013 ai sensi del quale: " I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art 4 ";
- l'art. 17, comma 13 della L.R. Abruzzo n. 36/2012 ai sensi del quale: " Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 e fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto";
- pertanto nonostante quanto stabilito all'art. 17, comma 1 della L.R. Abruzzo n. 36/2012 la stessa legge regionale al comma 13 dà la facoltà ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi d'igiene ambientale;
- l'art. 34 comma 23 del D.L. 179/2012 stabilisce che le funzioni di affidamento della gestione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;
- in data 31/03/2018 si è insediata l'Assemblea dei Sindaci e si è costituita formalmente l'Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti e che, pertanto, ai sensi della L.R. n.36/2013, commi 13 e 14 è vietato, a partire dal giorno 1 dicembre 2018, l'indizione di nuove procedure o l'aggiudicazione in via provvisoria di gare per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;
- con l'approvazione della Legge di Stabilità regionale 2019 e del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (Regione Abruzzo) il limite del 1 dicembre 2018 è stato posticipato al 1 giugno 2019;

Considerato che:

- la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art.4 del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale 20.7.2012 n. 199, la

quale ha, inoltre, statuito, con sentenza n. 26 del 26.01.2011, che al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma, escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art.113 e ss. D.Lgs.n. 267/2000), deriva l'immediata applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica;

- la normativa comunitaria vigente stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti in house, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- il legislatore è intervenuto a normare la materia del controllo con l'art. 34 del D.L. n. 179/2012, ai commi da 20 a 24;
- il legislatore è altresì intervenuto con il D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012 n. 213, ad integrare il citato D.Lgs. 18.08.2000 n.267, inserendo, fra l'altro, l' art. 147 quater in materia di controlli sulle società partecipate non quotate;
- il "controllo analogo" è inteso come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come longa manus del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione; nel caso in cui gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di utilizzo e controllo unitarie, ancorchè proveniente da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma, soprattutto, attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 21/07/2008 il Comune di Capitignano manifestava la volontà di entrare nella compagine della Società per azioni Aciam S.p.A. di Avezzano e dava mandato per l'acquisto delle azioni;
- a seguito dell'acquisto delle azioni il Comune di Capitignano affidava il Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti ad Aciam S.p.A. per la durata di 10 (dieci)anni dalla data di stipula dell'apposito contratto ovvero dal 28/07/2008;
- che a scadenza dei predetti termini contrattuali, al fine dell'espletamento del, servizio e nelle more delle procedure di gara, l'ufficio preposto, rispettivamente con :

l'ordinanza n. 59 del 28/07/2018 ha provveduto a rimuovere l'affidamento del servizio alla società Aciam dal 29/07/2018 al 28/01/2019;

l'ordinanza n. 1 del 05/02/2019 ha ulteriormente rinnovato l'affidamento del servizio alla soc. Aciam dal 29/01/2019 al 30/06/2019;

l'ordinanza n.46 del 18/09/2018 ha provveduto a rinnovare l'affidamento per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019.

Ritenuto

- di voler ottimizzare il sistema di raccolta differenziata, coinvolgendo fortemente le utenze domestiche e non domestiche in un efficace piano di comunicazione al fine di rispettare sul breve- medio termine i vincoli previsti da normativa anche in merito alla percentuale di rifiuto differenziato;
- di voler attivare su tutto il territorio comunale una nuova gestione dei rifiuti, attivando un sistema di raccolta differenziata spinta con il Porta a Porta e/ o tramite isole ecologiche;

Rilevato che la ASM S.p.A. è una società a totale partecipazione pubblica che si occupa della gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, e, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

Preso atto che,

- il Comune di Capitignano, qualora affidasse il servizio all'ASM S.p.A., potrebbe raggiungere l'obiettivo di attivare su tutto il territorio comunale una nuova gestione dei rifiuti, tramite un sistema di raccolta differenziata spinta con il Porta a Porta e/ o tramite isole ecologiche data l'esperienza in materia della società in parola;

Ritenuto, pertanto,

- di dismettere la partecipazione del Comune di Capitignano all' ACIAM S.p.A. ritenendo la stessa non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- di dare mandato agli Uffici della dismissione della partecipazione attraverso procedimenti ad evidenza pubblica;

Atteso che:

il Comune di L'Aquila è attualmente Socio Unico della società A.S.M. SPA (Azienda Servizi Municipalizzati), con un capitale sociale di €. 944.900,00 costituito da 944.900 azioni tutte del valore nominale di 1 euro, affidataria del servizio pubblico essenziale di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nell'ambito del comprensorio aquilano;

- il Comune di Capitignano con nota prot. n. 2348 del 13/05/2019 ha chiesto di poter attivare, anche in vista dell'imminente attivazione dell'Agiri, tutte le procedure necessarie al fine di partecipare al capitale sociale di ASM con il conseguente affidamento in House della gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune dell'Aquila con deliberazione di G.C. n. 192 in data 27/05/2019 ha disposto di cedere, secondo la formula della vendita n. 100 azioni della Società ASM Spa del valore nominale di € 1 cadauna in favore del Comune di Capitignano, conformemente all'indirizzo esposto dal Consiglio Comunale dell'Aquila con determinazione n. 102/2017.

Preso atto che:

- il Comune dell'Aquila ha proposto con deliberazione della Giunta comunale n.565 del 31/12/2016 un atto d'indirizzo per l'aggiornamento statuti società sottoposte a controllo pubblico all'art. 26, comma 1, D.LGS. N. 175/2016 approvato con atto Consiliare n. 9 del 16/03/2017;
- ai sensi all'art. 5 dello Statuto societario "Il capitale sociale è di Euro 944.900,00 (novecentoquarantaquattromilanovecento) rappresentato da n. 944.900 (novecentoquarantaquattromilanovecento) azioni ordinarie, nominative indivisibili del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna. Possono essere soci della società esclusivamente soggetti di diritto pubblico.";
- il successivo art. 6 prevede che: "Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto fatta eccezione per le azioni di categoria speciale emesse ai sensi della legislazione al momento vigente. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A

carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'Organo Amministrativo, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 codice civile”;

- l'art. 7 dello Statuto, invece, prevede che: “Il Capitale Sociale è interamente sottoscritto ed è posseduto dal socio Comune dell'Aquila, ma potranno essere soci, nel rispetto della normativa vigente, anche altri Enti pubblici”;
- l'art. 26 dello Statuto disciplina, altresì, le modalità di esercizio del controllo analogo in caso di “in house frazionato” stabilendo che: “In caso di partecipazione di più Enti Pubblici al capitale della società, fermo restando il requisito dell’“Attività Dedicata” nei confronti degli Enti proprietari, il “Controllo Analogo” e i controlli di cui all’art. 147 quater del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, verranno esercitati congiuntamente da un’Assemblea dei Sindaci secondo le modalità stabilite da appositi Patti Parasociali”;

Ritenuto, pertanto,

- di avanzare richiesta al Comune dell'Aquila di cessione, secondo la forma della vendita, di azioni di ASM S.p.a. in favore del Comune di Capitignano;
- di dare mandato agli uffici di porre in essere tutte le procedure necessarie al fine di acquisire azioni di ASM S.p.A. e stipulare apposita convenzione per il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti che permetta di addivenire quanto prima ad una gestione integrata del servizio stesso tramite raccolta del tipo porta a porta e isole ecologiche;

Evidenziato che:

- la raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica e tutela della salute pubblica;
- trattandosi ad ogni effetto di servizio pubblico esso non può essere sospeso;
- l'Amministrazione deve garantire i livelli minimi di igiene e sanità pubblica e, pertanto, il Comune di Capitignano si trova nella necessità, comunque di dare continuità ai servizi espletati da Aciam S.p.A.;
- è imminente la scadenza del contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Capitignano, stipulato in data 28 luglio 2008 con ACIAM S.p.A. ed il cui rinnovo è in scadenza il 31/12/2019;

Considerato che:

- nell'imminente scadenza del contratto con cui si gestisce, attualmente, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sussiste l'urgentissima necessità di garantire la continuità dei servizi di igiene ambientale, anche in considerazione del permanere dello stato di emergenza, reso ancor più marcato dall'esigenza di gestire, oltre alle attività di messa in sicurezza dei numerosi edifici pericolanti, anche le demolizioni e il conseguente smaltimento della macerie;
- con Decreto n. 220 del 02/08/2017 della Giunta Regionale Abruzzo – Centro Operativo Regionale, ACIAM S.p.A. è stata individuata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 28, comma 2, del D.L. n. 189 del 17/10/2016, quale gestore del servizio di rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti, nonché di realizzazione e gestione di un'area di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche dell'agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017;

Considerato che:

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. rilasciato dal competente Responsabile del Servizio Tecnico;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista/o:

la L. 241/90;

- la Legge 190/2014;
- la Legge 244/2007
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Con votazione dal seguente esito: n. 6 favorevoli espressi dai presenti n. 6 (5 Consiglieri + il Sindaco),

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui vengono integralmente richiamate

1. di dare atto di voler ottimizzare il sistema di raccolta differenziata, coinvolgendo fortemente le utenze domestiche e non domestiche in un efficace piano di comunicazione al fine di rispettare sul breve-medio termine i vincoli previsti da normativa anche in merito alla percentuale di rifiuto differenziato;
 2. di dare atto di voler attivare su tutto il territorio comunale una nuova gestione dei rifiuti, attivando un sistema di raccolta differenziata spinta con il Porta a Porta e/ o tramite isole ecologiche;
 3. di dismettere la partecipazione del Comune di Capitignano all' ACIAM S.p.A. ritenendo la stessa non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 4. di dare mandato agli Uffici della dismissione della partecipazione attraverso procedimenti ad evidenza pubblica;
 5. di trasmettere la presente deliberazione, una volta divenuta eseguibile, ai rappresentanti legali dell'ACIAM Spa per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza;
 6. di dare mandato agli Uffici di attivare le procedure per l'acquisto di azioni della ASM S.p.S.;
- Con separata e successiva votazione, parimenti unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente votazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il Responsabile del procedimento

LAURENZI FABIO

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano	Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to PUCCI FRANCO	F.to Pelosi Maurizio	F.to MUZI MONICA

Visto, si esprime parere , in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL Funzionario Responsabile del Servizio

F.to LAURENZI FABIO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 25-10-2019 N.542
ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data: 25-10-2019

II MESSO COMUNALE
F.to Muzi Achille

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Data: 17-10-2019

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUZI MONICA

Copia conforme all'originale

Data: 25-10-2019

IL MESSO COMUNALE
LAURENZI FABIO